

Agenzia delle Entrate. Per l'imponibile Irap l'inerenza può finire sotto controllo **Pag. 31**

Dichiarazioni. Il ravvedimento si misura con le sanzioni ridotte **Pag. 32**

Corte Ue. Per le organizzazioni stabili recupero Iva senza istanza **Pag. 32**

Fisco e contribuenti. In arrivo rimborsi di 600milioni per 900mila persone **Pag. 32**

Venerdì 17 Luglio 2009

www.ilsol24ore.com/norme

Manovra d'estate. Gli emendamenti presentati alla Camera confermano le tutele introdotte per i risparmiatori

Un tetto per «scoperti» e spese

Commissione massima allo 0,5% - Revisione dei tassi con soglia al 5%



Angelo Busani

L'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente, da parte delle banche, non potrà superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Con la manovra d'estate (Dl 78/09) continua così l'offensiva per le clausole dei contratti bancari che applicano commissioni sugli scoperti di conto. Numerose, al riguardo, le domande inviate dai lettori tramite lo «Speciale manovra d'estate» del sito internet www.ilsol24ore.com.

I dubbi sull'argomento sono iniziati con l'articolo 2-bis del Dl 185/08 (quale risultante dalla conversione operata dalla legge 2/09) che ha sancito la nullità:

- delle commissioni di massimo scoperto (Cms) se il saldo del cliente risulta a debito per meno di 30 giorni continuativi;
- delle Cms applicate per utilizzi in assenza di fido;
- delle commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi;

delle commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi, indipendentemente dall'effettivo prelevamento.

In quest'ultima ipotesi, peraltro, la clausola è legittima se commissione e tasso debitorie sono predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Con il Dl 78/09 - nella versione in vigore, dal 1° luglio

scorso - viene specificato che questo onnicomprensivo ammontare non potrà superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento. Negli emendamenti presentati alla Camera (si veda, nella scheda, il testo dell'articolo 2 ricostruito in base alle modifiche proposte) viene compreso in questo 0,5% quanto eventualmente richiesto dalla banca a titolo di corrispettivo per sconfinamenti oltre l'affidamento richiesto.

Sono dunque tuttora legittime, sulla base del decreto legge 78/09:

- 1. le commissioni di massimo scoperto per il caso del saldo del cliente a debito per oltre 30 giorni continuativi (in questa ipotesi non c'è il limite dello 0,5% sull'ammontare dell'importo affidato);
- 2. le commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi - indipendentemente dall'effettivo prelevamento, a condizione che la commissione e il tasso debitorie siano predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e comunque in misura non

superiore allo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento;

- 3. le commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi.

Altresì, dovrebbe non dar luogo a problemi di validità la clausola per effetto della quale il tasso debitorie si innalza se il cliente sconfinava rispetto ai limiti del fido; e pure la clausola che impone una commissione (ad esempio: 3 euro al giorno per ogni mille euro di sconfinamento) nel caso in cui la banca tolleri che il cliente mandi in rosso il conto non affidato. Infatti, la nullità riguarda le Cms applicate per utilizzi in assenza di fido (quindi le clausole che permettevano alla banca il prelievo di una commissione percentuale sull'importo massimo utilizzato) ma non altre forme commissionarie che prescindano da questo calcolo percentuale sul massimo scoperto.

Il tetto dello 0,5% sarà vigente dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione; non è chiaro se riguarderà solo i giorni del trimestre restanti dopo il giorno di entrata in vigore oppure se comprenderà anche la parte già trascorsa del trimestre (ma in questo caso si avrebbe una discutibile applicazione retroattiva).

Una considerazione più generale è poi quella che concerne l'impatto della cessazione di questi proventi, che sono di notevole rilevanza sui bilanci bancari: è presumibile attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento dei tassi, ma con il rischio che i conti affidati e non utilizzati diventino di gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi.

Le ipotesi di modifica per conti e mutui

Pubblichiamo l'articolo 2 del decreto legge 78/09 aggiornato con le modifiche proposte dagli emendamenti presentati alla Camera

ARTICOLO 2

Contenimento del costo delle commissioni bancarie

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli di cui al presente comma. E nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

1-bis. A decorrere dal 1° novembre 2009 il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio

2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il ministro dell'Economia e delle Finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.»

3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto legge 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.»

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. All'articolo 118 del Digs 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «5. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5% di quello originariamente convenuto».

6. Al secondo comma dell'articolo 118 del Digs 1° settembre 1993, n. 385, la parola «centoventi» è sostituita dalla parola «centoventi».

Saranno solari (non più lavorativi) i giorni di valuta per gli assegni circolari e quelli bancari; per i bonifici la disponibilità passa da quattro a un giorno. È quanto prevede un emendamento dei relatori all'articolo 2 del 78/09, in discussione alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Un altro emendamento prevede che per il massimo scoperto il limite dello 0,5% comprenderà anche l'eventuale sconfinamento. Qui sopra è riprodotto il nuovo assetto dell'articolo 2 del Dl sulla base di queste modifiche, evidenziate in nero

Le domande e risposte sul sito del Sole 24 Ore

Pubblichiamo la quarta serie di risposte ai quesiti inviati online. Le risposte precedenti sono state pubblicate sul Sole 24 Ore di martedì, mercoledì e giovedì



FISCO

L'AGEVOLAZIONE "TREMONTI-TER"

31

La detassazione degli utili reinvestiti può essere applicata anche per macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, che sono però usati? Inoltre, se, per il periodo di imposta 2009, il 50% del valore dell'investimento in macchinari e attrezzature eccede l'imponibile fiscale dell'anno, l'eccedenza può essere portata in diminuzione sull'imponibile fiscale 2010?

Letteralmente la norma non richiede, a differenza di quanto era stabilito da precedenti agevolazioni "Tremonti", che i beni oggetto dell'investimento siano dotati del requisito di novità, sicché dovrebbe ritenersi che siano detassabili anche acquisti di beni strumentali già utilizzati da altri soggetti. Sulla questione occorre peraltro attendere una conferma ufficiale dopo la conversione in legge del decreto legge. La detassazione, pari al 50% del costo dell'investimento, si utilizza comunque nell'esercizio 2010 (anche per investimenti del secondo semestre 2009) come variazione in diminuzione da apportare al reddito di impresa. Se in questo modo si genera una perdita, questa è riportabile a nuovo secondo le ordinarie regole del Tuir.

32

Il codice cui fa riferimento la norma è riferito all'attività prevalente esercitata dal fornitore oppure è quello associabile al bene oggetto dell'investimento?

Il codice serve a individuare la tipologia di bene strumentale che rientra nell'agevolazione.

33

Qualora la Tremonti-ter venisse estesa anche agli autocarri, rientrerebbe anche un mezzo immatricolato il 15 luglio 2009 e che, dopo qualche allestimento, inizierà a circolare il 3 agosto? Gli autocarri sono esclusi dalla agevolazione. In termini temporali, rientrano nell'incentivo gli investimenti effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010.

34

Beneficia della Tremonti-ter l'acquisto di un capannone per una ditta individuale edile? O per l'agevolazione è necessaria la proprietà?

Allo stato attuale i beni immobili

li sono esclusi dall'agevolazione, che riguarda esclusivamente i macchinari indicati nella divisione 28 della Tabella Ateco.



LAVORO

IL PUBBLICO IMPIEGO

35

I precari per i quali è prevista la riserva di posti nei nuovi bandi devono avere, come requisito per la stabilizzazione, tre anni di contratto presso la pubblica amministrazione. La normativa nazionale prevede solo contratti da lavoro dipendente, oppure anche altre forme (collaborazioni con o senza Piva)? Il bando dell'ente locale può essere più restrittivo, cioè limitarsi a considerare precari solo quelli con una tipologia di contratto (solitamente da dipendente)?

La normativa prevista dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 prevede, come requisito per la stabilizzazione, unicamente l'essere o l'essere stati lavoratori dipendenti e l'aver maturato la prescritta anzianità. Per i collaboratori coordinati e continuativi con anzianità almeno annuale vi può essere l'assunzione a tempo determinato e per quelli con anzianità triennale la "valorizzazione" della loro esperienza in termini di punteggio nei concorsi pubblici. Non sono previste forme di stabilizzazione per altre tipologie di rapporti. In tutti i casi siamo sempre in presenza di una facoltà che l'ente può esercitare entro gli ambiti indicati dal legislatore, anche limitandosi alla utilizzazione di una delle possibilità previste.

36

Da dicembre 2003 sono dipendenti di un ente pubblico di ricerca, prima come impiegato agricolo a tempo determinato e poi come co.co.co. A quanto pare dopo tre anni di assunzione negli ultimi cinque un dipendente, con qualsiasi tipologia contrattuale, non può essere assunto. È vero? L'ultimo contratto avuto come co.co.co. è iniziato nel febbraio 2009 e termina nel luglio 2009 ed è stato possibile grazie al milleprograghe. Adesso l'ente, pur avendo i fondi per i contratti, non so se può assumermi.

Il decreto legge 78/2009 ha abrogato il divieto di utilizzare il personale con più assunzioni flessibili come lavoratore subordinato per un periodo superiore a tre anni nel corso dell'ultimo quinquennio. Per cui, in presenza delle esigenze di carattere eccezionale e temporanee, si può fare ricorso alle assunzioni flessibili. Ricordiamo che il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e subordinata ai vincoli stringenti previsti dall'articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001.

LE RISPOSTE SONO A CURA DI Luca Gaiani e Arturo Bianco

Allo sportello. Le altre tutele

Assegni con tempi abbreviati

Oltre alle commissioni per l'affidamento, il dl 78/09 contiene altre norme che riguardano i rapporti tra le banche e i loro clienti. Considerando gli emendamenti presentati alla Camera (si veda il testo dell'articolo 2, ricostruito sulla base delle proposte di modifica) dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario non potrà mai superare, per gli assegni circolari, un giorno lavorativo successivo alla data del versamento e, per gli assegni bancari, tre giorni lavorativi. Sempre dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non potrà mai superare, per gli assegni circolari,

quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento e, per gli assegni bancari, cinque giorni lavorativi.

Quanto ai bonifici, con gli emendamenti dovrebbe essere disposto che, dal 1° novembre 2009, sarà assicurato, dal momento della ricezione dell'ordine, l'accredito dell'importo dell'operazione sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.

Inoltre, anche la portabilità dei mutui torna nel mirino del legislatore. Viene infatti disposto che se la pratica di surroga (da parte di una nuova banca mutante) nel mutuo concesso dalla

vecchia banca non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta, formulata da parte della nuova banca nei confronti della vecchia, di avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'esecuzione dell'operazione di surrogazione, la vecchia banca è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Il decreto legge, inoltre, sancisce che «resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima». Si

SPECIALE ONLINE

La risposte ai navigatori

In questa pagina sono riportate le risposte degli esperti del Sole 24 Ore alle domande che i lettori possono inviare tramite lo «Speciale manovra d'estate» dal sito internet www.ilsol24ore.com

tratta di una norma difficilmente comprensibile, poiché dalla sua lettura pare quasi doversi desumere che, in caso di ritardo, verso il cliente risponda comunque la vecchia banca. La quale sarebbe con ciò gravata sia da una responsabilità propria (quando il ritardo dipendesse da proprio dolo o da propria colpa) sia da una responsabilità oggettiva (quando cioè il ritardo dipendesse da un comportamento illegittimo della nuova banca). Si tratta comunque di norme non immediatamente applicabili solo dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione con le eventuali modifiche che fossero approvate nel percorso parlamentare.

I chiarimenti delle Entrate. Circolare sullo sconto fiscale per gli acquisti

Il bonus mobili gioca d'anticipo sul 36%

Luca De Stefani

Nessun riferimento al principio di cassa per individuare il momento in cui il bene viene acquistato e nessun obbligo di effettuare il bonifico ai fini del 36% prima di quello del 20 per cento. Sono queste le due principali caratteristiche della circolare delle Entrate 35 del 16 luglio 2009, con la quale è stata riassunta l'agevolazione Irpef sull'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer, introdotta dall'ar-

ticolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 33/09.

Lo sconto fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef lorda pari al 20% delle spese sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009. La circolare delle Entrate chiede che «l'acquisto avvenga durante il suddetto periodo, senza considerare che la norma parla di spese "sostenute"». Per le persone fisiche, invece, vale il principio di cassa, quindi, l'acquisto, inteso come momento della consegna della merce

e/o dell'emissione del ddt, della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale, può essere effettuato in qualsiasi momento e non necessariamente tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009. In questo periodo deve solo essere effettuato il pagamento tramite

bonifico bancario. Come correttamente indicato nelle circolari 24 febbraio 1998, n. 57/E e 11 maggio 1998, n. 121/E, infatti, se per una persona fisica si parla di spese "sostenute", si applica il criterio di cassa e "occorre avere riguardo al loro effettivo paga-

mento", il quale può essere effettuato in un momento "diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura».

La spesa detraibile al 20% deve essere documentata e i beni agevolati devono essere finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, per il quale si usufruisca della detrazione del 36 per cento. In particolare, l'immobile da arredare deve essere stato oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° luglio 2008 e per questi interventi il contribuente deve "fruire" della detrazione del 36 per cento.

La ristrutturazione deve essere iniziata non prima del 1° luglio 2008 e per verificare ciò va considerata la data di inizio lavori indi-

cata nella Comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara. Per mobili, elettrodomestici, tv e pc, possono essere agevolati anche i contribuenti che hanno inviato la Comunicazione prima del 1° luglio 2008, a patto che abbiano indicato nel modello una data di inizio lavori successiva al 30 giugno 2008.

Secondo la circolare delle Entrate di ieri, il contribuente che «voglia fruire del nuovo beneficio fiscale» deve «aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione» dell'agevolazione del 36% e avere «effettivamente sostenute» le relative spese. Sembra necessario inviare la Comunicazione al Centro operativo di Pescara (operazione preliminare) prima di effettuare il pagamento del bonifico bancario per il 20 per cen-

to. La circolare non ha chiarito se anche il pagamento valido per il 36% debba essere effettuato prima del bonifico per il 20% o se sia sufficiente che esso venga effettuato entro la fine del 2009. Non sembra possibile, comunque, effettuare dopo il 2009 ed entro la fine del 2011, data di scadenza dell'agevolazione del 36 per cento.

Gli interventi sull'immobile devono essere quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere b, c, d del Dpr 6 giugno 2001, n. 380), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.

La norma si riferisce a inter-

venti di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali; quindi, non è agevolato, per mobili ed elettrodomestici, chi abita in un condominio che ha effettuato gli interventi sulle parti comuni, chi realizza autorimesse o posti auto pertinenziali e chi acquista un'unità abitativa residenziale ristrutturata dall'impresa costruttrice.

La spesa massima agevolabile, su cui calcolare il 20% di detrazione Irpef, è pari a 10mila euro e la detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L'importo massimo detraibile è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, indipendentemente dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA